



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

STRUMENTI

LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

Data ultimo aggiornamento:
31 agosto 2019

INDICE

LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

PREMESSA	3
1. AMBITO SOGGETTIVO	3
1.1 SOGGETTI INTERESSATI.....	3
1.2 SOGGETTI ESCLUSI.....	3
2. LE REGOLE DI CALCOLO	4
2.1 GLI INTERESSI RILEVANTI.....	4
2.2. GLI INTERESSI ESCLUSI.....	6
2.3. LE REGOLE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI.....	6
2.4. IL RIPORTO IN AVANTI DELLE ECCELENZE DI INTERESSI PASSIVI E ATTIVI.....	7
2.4.1. Riporto in avanti degli interessi passivi.....	7
2.4.2. Riporto in avanti degli interessi attivi.....	7
2.5 IL ROL FISCALE.....	8
2.6 IL RIPORTO IN AVANTI DEL ROL FISCALE.....	11
3. RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE	12
4. DISCIPLINA TRANSITORIA	12
4.1 RIPORTO IN AVANTI DEGLI INTERESSI PASSIVI GENERATISI IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE.....	13
4.2 RIPORTO DEL ROL ECCEDENTE GENERATOSI FINO AL 31 DICEMBRE 2018.....	13
4.3 COMPONENTI CONTABILIZZATI NEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 CON RILEVANZA FISCALE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.....	13
4.4 COMPONENTI FISCALI CON SEGNO NEGATIVO DI RETTIFICA DI COMPONENTI RILEVATI IN PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI.....	14

LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

a cura di CLA Consulting S.r.l.

PREMESSA

L'articolo 96 del Tuir individua i criteri di deducibilità degli interessi passivi nel reddito d'impresa in capo ai soggetti IRES.

La disposizione in esame è stata riscritta dall'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. del 29 novembre 2018 n. 142 (nel seguito anche "Decreto")¹, il quale ha recepito la Direttiva UE 12 luglio 2016 n. 1164².

Le modifiche introdotte hanno effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero dal **1 gennaio 2019** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente all'anno solare), fatta salva l'applicazione del regime transitorio previsto dal decreto³.

1. AMBITO SOGGETTIVO

1.1 Soggetti interessati

Sono interessati dai criteri di deducibilità degli interessi passivi previsti dall'articolo 96 del Tuir i soggetti passivi Ires elencati all'articolo 73 del Tuir, ovvero:

- **le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società consortili residenti nel territorio dello Stato italiano;**
- **gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato italiano;**
- **le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato italiano mediante stabili organizzazioni.**

1.2 Soggetti esclusi

Le **società di persone e le imprese individuali** che assoggettano il reddito di impresa ad IRPEF (o che hanno optato per l'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55-bis del Tuir) continuano a determinare gli interessi passivi deducibili in conformità a quanto previsto dall'articolo 61 del Tuir⁴.

¹ Il D.Lgs. 142/2018 contiene diverse misure finalizzate a dare concreta attuazione al pacchetto antielusione varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale in linea con il progetto BEPS dell'OCSE. In particolare sul tema degli interessi passivi, per contrastare lo spostamento dei profitti con operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, con l'articolo 4 è imposto agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30% degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (c.d. EBITDA).

Il provvedimento interviene sull'intera disciplina che riguarda la deducibilità degli interessi passivi con diverse novità che possiamo sintetizzare come segue:

- a) per effetto delle nuove disposizioni, le regole di deducibilità si applicano anche agli interessi capitalizzati;
- b) si introduce una nuova definizione degli interessi (passivi ed attivi) rilevanti a fini fiscali per l'applicazione concreta delle nuove norme;
- c) si rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi;
- d) viene adottato un concetto di risultato operativo lordo ("ROL"), in linea con l'EBITDA previsto dalla Direttiva, basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile;
- e) si limita a 5 anni il riporto in avanti della eccedenza di ROL.

² Meglio nota come Direttiva "ATAD 1" - ossia "Anti Tax Avoidance Directive" - così come modificata e integrata dalla Direttiva UE 2017/952, c.d. "ATAD 2". Viceversa, la direttiva ATAD 1 non ha modificato le regole previste per i soggetti Irpef (imprenditori individuali e società di persone), per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 61 del Tuir.

³ Articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 142/2018.

⁴ Articolo 61 del TUIR: "Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di

Uguualmente, dall'ambito applicativo della disciplina in esame sono escluse le **banche**, gli **intermediari finanziari** previsti dall'articolo 162-bis del Tuir, le **imprese di assicurazione** e i soggetti **assimilati**⁵.

Infine, è prevista una specifica deducibilità parziale degli interessi passivi (nei limiti del 96% del relativo ammontare) nei confronti⁶:

- delle **imprese di assicurazione**;
- delle **società capogruppo di gruppi assicurativi**;
- delle **società di gestione dei fondi comuni d'investimento**;
- delle **società di intermediazione mobiliare** previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Si ricorda che le **immobiliari di gestione**⁷ sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Tuir (e quindi non sono soggetti alla deducibilità limitata) limitatamente agli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili e destinati alla locazione.⁸

2. LE REGOLE DI CALCOLO

2.1 Gli interessi rilevanti

Ai fini della disciplina in esame assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati⁹:

- che sono qualificati come tali dai principi contabili che sono adottati dall'impresa;
- per i quali la qualificazione come "interesse" è confermata dalle norme fiscali che sono emanate in attuazione del principio della derivazione rafforzata previsto dall'articolo 83 del Tuir¹⁰;
- che derivano da operazioni o rapporti contrattuali che hanno una **causa finanziaria**, oppure da operazioni (ad esempio, acquisto o sottoscrizione di titoli) ovvero da rapporti contrattuali che, pur non avendo una causa finanziaria, presentano comunque una componente di finanziamento significativa. Di conseguenza, rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 96 del Tuir, gli interessi e oneri e proventi assimilati che sono collegati alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione quali, a titolo esemplificativo:
 - gli interessi (attivi o passivi) derivanti da crediti o debiti di natura commerciale qualora essi siano

tutti i ricavi e proventi. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15".

⁵ Articolo 96, comma 12, TUIR. L'elenco dei soggetti contemplati nel comma 12 è esaustivo di tutte le fattispecie che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Tuir. A questo riguardo nella risoluzione del 3 luglio 2008, n. 268/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "in considerazione del tenore letterale della norma ed in forza dei puntuali riferimenti normativi da essa richiamati, si ritiene che l'elenco dei soggetti cui non si applica l'articolo 96 del Tuir sia tassativo". Pertanto, non possono beneficiare dell'esclusione in esame i soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle specificatamente elencate.

⁶ Articolo 96, comma 13, TUIR.

⁷ Devono considerarsi tali le società "il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati" (Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E/2009).

⁸ Articolo 1, comma 36, della Legge 244/2007, così come ripristinato dalla Legge di stabilità 2019.

⁹ Articolo 96, comma 3, del TUIR.

¹⁰ Articolo 83 del TUIR "1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

rilevati contabilmente, sia se espliciti, sia se impliciti per dilazioni di pagamento (anche se addebitati separatamente da parte del fornitore). Infatti, in questo caso, il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una componente di finanziamento da ritenersi significativa;

- gli interessi attivi o passivi contabilizzati in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest'ultimo contabilizzati ai sensi dell'IFRS 15;
- gli interessi attivi o passivi derivanti da crediti o debiti di fornitura commerciali contabilizzati secondo i principi OIC al costo ammortizzato con attualizzazione;
- gli "interessi legali di mora" previsti dalla normativa di riferimento nel caso di soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione;
- gli oneri e i proventi relativi al c.d. *notional cash pooling*;
- i proventi derivanti da prestiti ai dipendenti, purché sia previsto l'obbligo di restituzione e di una specifica remunerazione;
- gli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un'apposita società veicolo ("Special Purpose Vehicle" – c.d. SPV) per l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata "bersaglio" o "obiettivo", cioè "Target" (c.d. operazioni di acquisizione con indebitamento o "*leverage buy out*");
- gli interessi passivi ed attivi e i relativi oneri assimilati derivanti dall'attualizzazione al tasso di interesse di mercato dei debiti e crediti rilevati a conto economico (OIC 15 e 19 e IFRS 15);
- gli interessi passivi relativi agli accantonamenti (IAS 37);
- gli interessi passivi derivanti da contratti di locazione finanziaria che sono contabilizzati mediante l'utilizzo del metodo finanziario (IAS 17).

A decorrere dal **1° gennaio 2019**, sono altresì soggetti ai limiti e ai criteri di deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir:

- le spese di emissione delle cambiali finanziarie e le spese sostenute dalla società emittente di collocamento sul mercato di obbligazioni e titoli assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 239/1996
- gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che sono inclusi nel valore di "costo" dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir.

Si considerano "**oneri e proventi assimilati**" qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto finanziario sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. A titolo esemplificativo, sono tali:

- gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie;
- le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso;
- gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, purché il contratto rivesta natura finanziaria;
- il differenziale negativo fra prezzo a pronti e prezzo a termine nei contratti di pronti contro termine¹¹;
- gli oneri e i proventi derivanti dai contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.

¹¹ A questo riguardo si precisa che restano esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 96 gli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto.

2.2. Gli interessi esclusi

Dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Tuir sono esclusi gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi finanziari che **non derivano da operazioni o rapporti con causa finanziaria**, né da rapporti contrattuali con componente finanziaria significativa, quali a titolo esemplificativo:

- gli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti, l'*interest cost* del TFR e il valore temporale delle opzioni e dei contratti *forward*;
- gli interessi contabilizzati in relazione ad operazioni di **pronti contro termine** aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44 del Tuir;
- gli interessi attivi o passivi finanziari contabilizzati, in applicazione del criterio del **costo ammortizzato, sui finanziamenti infruttiferi** (o a tassi inferiori a quelli di mercato) in essere tra società controllanti e società controllate con obiettivi di rafforzamento patrimoniale (OIC 19).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina prevista dall'articolo 96 del Tuir:

- gli **interessi passivi oggettivamente indeducibili** anche se aventi causa finanziaria, ovvero:
 - a) gli interessi passivi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti che sono valutati ad un valore superiore al valore normale (ineducibili per effetto della disciplina del "*transfer pricing*" ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir);
 - b) gli interessi passivi relativi agli immobili "patrimonio", con l'esclusione degli interessi "di finanziamento" (articolo 90, comma 2, del Tuir);
 - c) gli interessi passivi relativi all'acquisto di autoveicoli deducibili in base alle previsioni dell'articolo 164 del Tuir;
- gli **interessi passivi impliciti e espliciti derivanti da debiti di natura commerciale** senza alcuna componente di finanziamento significativa;
- gli **oneri e i proventi relativi al c.d. zero balance cash pooling**, in quanto la gestione della tesoreria per il tramite del conto corrente bancario di una società del gruppo (c.d. *pooler*) che agisce quale centro di tesoreria, nonché l'apertura di tanti conti correnti bancari quante sono le società del gruppo che aderiscono al *cash pooling*, è rappresentata da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo di un unico conto corrente tra società appartenenti allo stesso gruppo (queste rimesse di denaro comportano un effettivo azzeramento delle posizioni debitorie e creditorie e non generano alcun obbligo di restituzione tra le parti);
- gli **interessi di mora per ritardato pagamento dei debiti pecuniari e gli interessi compensativi per ritardato pagamento delle imposte**, in quanto non riconducibili a volontari atti di finanziamento;
- le somme versate a titolo di interessi e di sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo delle imposte;
- gli interessi dovuti per la liquidazione dell'Iva trimestrale. Viceversa, gli interessi passivi correlati alle imposte o maggiori imposte dovute in base alla liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento possono considerarsi con funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi e perciò deducibili per l'intero loro ammontare in quanto non soggetti all'articolo 96 del Tuir (Cassazione, sentenza n. 12990/2007).

2.3. Le regole di deducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati, inclusi quelli capitalizzati, così come individuati ai precedenti paragrafi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta in base al seguente ordine:

1. fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli **interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati imponibili**, di competenza del periodo d'imposta stesso, e degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati imponibili, riportati dai periodi d'imposta precedenti (articolo 96, comma 1, del Tuir). Per questa ultima voce, si tratta degli interessi attivi che, nei periodi d'imposta precedenti,

hanno ecceduto non solo gli interessi passivi del medesimo periodo d'imposta, ma anche gli interessi passivi eventualmente riportati da periodi d'imposta precedenti;

2. l'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite della somma del 30% del ROL della gestione caratteristica dell'esercizio calcolato a valori fiscali (c.d. ROL fiscale), che va utilizzato prioritariamente, e del **ROL di esercizi precedenti**, che va utilizzato in modo secondario (articolo 96, comma 2, del Tuir);
3. gli interessi passivi che risultano indeducibili nel singolo periodo d'imposta per incapienza sia degli interessi attivi e proventi assimilati, sia del 30% del ROL, possono essere dedotti dal reddito imponibile nei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra (comma 5 dell'articolo 96 del Tuir):
 - a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30% o del ROL lordo della gestione caratteristica;
 - b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.

2.4. Il riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi e attivi

2.4.1. Riporto in avanti degli interessi passivi

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati possono essere dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta se, in un determinato periodo d'imposta, il loro ammontare eccede la somma tra¹²:

- gli interessi attivi e i proventi finanziari di competenza di questo periodo;
- gli interessi attivi e i proventi finanziari riportati dai periodi d'imposta precedenti;
- il 30% del ROL del periodo;
- il 30% del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti.

In questa ipotesi, l'eccedenza sarà deducibile nei successivi periodi d'imposta se e nel limite in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi dovesse essere superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

La riportabilità dell'eccedenza di interessi passivi indeducibili è prevista **senza limiti temporali**.

2.4.2. Riporto in avanti degli interessi attivi

A partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2018 è ammessa la riportabilità senza alcun limite temporale dell'eccedenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati negli esercizi successivi¹³.

Infatti, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono prioritariamente ed integralmente deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza della sommatoria degli interessi attivi e proventi finanziari di competenza del periodo di imposta e di quelli riportati da periodi di imposta precedenti. Questo meccanismo di deduzione comporta che, se gli interessi attivi e proventi di un determinato esercizio dovessero superare gli interessi passivi di competenza e quelli eventualmente riportati da periodi d'imposta precedenti, la differenza positiva relativa agli interessi attivi è riportabile in avanti agli esercizi successivi senza limiti temporali.

¹² Articolo 96, comma 5, Tuir.

¹³ Articolo 96, comma 6, del Tuir.

Esempio	
<u>Esercizio 2019</u>	<u>Esercizio 2020</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Rol negativo • Interessi attivi: 2.000 • Interessi passivi: 1.400 	<ul style="list-style-type: none"> • Rol negativo • Interessi attivi: 1.400 • Interessi passivi: 2.000
<p>In base alle disposizioni in vigore dal 01.01.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interessi passivi dell'esercizio 2019 (pari a 1.400) sono tutti interamente deducibili; • la differenza di 600 tra gli interessi attivi (pari a 2.000) e gli interessi passivi (pari a 1.400) può essere riportata agli esercizi successivi ed essere utilizzata per dedurre i relativi interessi passivi; • gli interessi passivi dell'esercizio 2020 (pari a 2.000) sono tutti interamente deducibili, in quanto la somma degli interessi attivi che possono essere utilizzati è pari a 2.000 (i.e. interessi attivi del 2020 + interessi attivi riportati in avanti dal 2019). 	

2.5 Il ROL fiscale

Il "ROL fiscale" è determinato in base alla differenza tra¹⁴:

- il valore della produzione;

e

- i costi della produzione (ex articolo 2425 codice civile, lettere A e B), con esclusione delle voci previste al numero 10), lettera a) e b) (i.e. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Gli importi interessati devono essere considerati nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni che sono previste ai fini della determinazione del reddito di impresa (la rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, dei valori fiscali comporta che, nel caso di doppio binario contabile-fiscale, i valori rilevanti saranno quelli previsti dalla normativa fiscale).

Coerentemente con quanto sopra, a titolo esemplificativo nel calcolo del ROL non devono essere considerate le seguenti voci:

- i compensi amministratori non pagati nell'esercizio (in quanto trattasi di spese deducibili secondo il criterio di cassa. Pertanto, ai fini del ROL, questi compensi rileveranno nell'esercizio del relativo pagamento);
- il 20% delle spese telefoniche (in quanto deducibili nel solo limite dell'80% del relativo ammontare). Pertanto, ai fini del calcolo del ROL, i costi per le utenze telefoniche devono essere assunti per l'importo fiscalmente deducibile (pari all'80%);
- la quota indeducibile delle spese relative alle autovetture (da determinare in base ai criteri previsti dall'articolo 164 del Tuir);
- la quota indeducibile delle spese di rappresentanza (ex articolo 109 del Tuir) e delle spese di vitto e alloggio (ex articolo 108 del Tuir).

¹⁴ Articolo 96, comma 4, del Tuir.

Si segnala che l'attuale normativa non prevede l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Pertanto, la plusvalenza derivante da una cessione di azienda iscritta nella voce "A5 - Altri ricavi" del conto economico incrementerà il ROL. Al contrario, una minusvalenza derivante da una cessione di azienda iscritta nella voce "B14 - Oneri diversi di gestione" del conto economico ridurrà il ROL.

L'impatto sul ROL dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, sarà diverso a seconda che la relativa esclusione sia configurabile come:

- una detassazione di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL (o come detassazione del risultato della somma algebrica di componenti positivi e negativi di reddito classificati contabilmente in tali voci): in questo caso ai fini del calcolo del ROL il reddito escluso da imposizione deve essere computato con segno negativo (ad esempio si tratta dell'esclusione da tassazione di una quota del reddito a seguito dell'applicazione del regime di Patent Box, dei contributi in conto esercizio iscritti nella voce A5 e non imponibili ai fini IRES in base alla legge che li ha istituiti, oppure l'esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere nel caso di opzione per il regime di *branch exemption*);

oppure

- una detassazione di un ammontare di reddito privo di un collegamento specifico con le voci del conto economico che sono rilevanti ai fini del calcolo del ROL (come, ad esempio, la deduzione dal reddito complessivo derivante dall'applicazione dell'ACE): in questo caso il reddito escluso da imposizione (i.e. agevolazione ACE) non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del ROL fiscale.

Nel calcolo del ROL fiscale è necessario tenere conto della detassazione di componenti positivi che sono inclusi nelle voci della classe A) del conto economico (nel caso del Patent Box, dal calcolo del ROL dovrà essere sottratta la quota detassata in forza di questa agevolazione), nonché di quella relativa ai redditi calcolati come differenza tra valore e costi della produzione.

Si ricorda che le quote relative al super-ammortamento e all'iper-ammortamento non hanno alcun impatto nel calcolo del ROL, considerato che queste detassazioni non concorrono mai a formare il ROL.

Di seguito riportiamo un esempio di calcolo del ROL sulla base della disciplina in vigore dal 1 gennaio 2019.

La società Alfa società al 31 dicembre 2019 presenta i seguenti valori di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del ROL e i relativi valori fiscali.

Conto economico	Valori di bilancio	Variazioni fiscali	Valori fiscali	Descrizione
1) Ricavi delle prestazioni e delle vendite	2.000	-	2.000	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazioni, semilavorati e finiti	20	-	20	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	624	+ 110	734	Valutazione fiscale con il metodo della percentuale di completamento
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	70	-	70	
5) Altri ricavi e proventi	120	-	120	
5) Altri ricavi e proventi - Contributi in conto esercizio	80	- 80	-	Proventi non imponibili
Totale A)	2.914		2.944	
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.300	-	1.300	
7) Costi per servizi	480	-	480	
7) Costi per servizi - Spese di telefonia	40	+ 8	32	Spese telefoniche deducibili per l'80%
7) Costi per servizi - Compensi per amministratori	20	+ 20	-	Spese indeducibili, in quanto non pagate nell'esercizio 2019
7) Costi per servizi - Spese per autovetture	60	+ 48	12	Spese deducibili per il 20%
8) Costi per godimento beni di terzi	40	-	40	
di cui: canoni di locazione finanziaria di beni strumentali	0	-	-	
9) Costi per il personale	140	-	140	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14	-	14	
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10	-	5	
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20	+ 30	-	Svalutazione indeducibili
10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50	+ 36	14	Svalutazioni parzialmente deducibili
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	120	-	120	
12) Accantonamenti per rischi	40	+ 40	-	Accantonamenti indeducibili
13) Altri accantonamenti	20	+ 20	-	Accantonamenti indeducibili
14) Oneri diversi di gestione	100	-	100	
TOTALE (B)	2.454		2.262	

In base ai valori fiscali riportati nella relativa colonna della tabella precedente, il limite del 30% ROL fiscale al **31 dicembre 2019** sarà calcolato come segue:

ROL fiscale	Importo
Totale A	2.944
Totale B	2.262
Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali	-
10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10
ROL fiscale	706
30% del ROL fiscale	212

L'eventuale eccedenza degli interessi passivi al **31 dicembre 2019** rispetto (i) agli interessi attivi e proventi finanziari assimilati imponibili di competenza del periodo d'imposta **2019** e (ii) agli interessi attivi e proventi finanziari assimilati imponibili, riportati dai periodi d'imposta precedenti è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica dell'esercizio calcolato a valori fiscali (c.d. ROL fiscale), che al **31 dicembre 2019** è pari ad euro **212**.

2.6 Il riporto in avanti del ROL fiscale

La differenza di ROL riportabile viene a determinarsi quando in un periodo d'imposta il 30% del ROL della gestione caratteristica risulta superiore alla somma tra l'eccedenza di interessi passivi di periodo rispetto a quelli attivi (di cui al comma 2) e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti (ai sensi del comma 5)¹⁵.

L'eccedenza di ROL è riportabile negli esercizi successivi e deve essere aggiunta al ROL degli stessi, ma non **oltre il quinto periodo d'imposta**.

A livello pratico, quindi:

- è possibile riportare in avanti l'eventuale importo del ROL inutilizzato nel corso del medesimo anno al massimo per cinque periodi d'imposta (in quanto l'eccedenza di interessi passivi su quelli attivi è risultata inferiore al 30% del ROL di periodo);
- questo importo andrà ad incrementare il 30% del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.

Al riguardo, ai fini della deduzione degli interessi passivi e di "consumazione" del ROL:

- è necessario utilizzare prioritariamente il 30% del ROL che si è generato nel periodo di imposta corrente;
- successivamente, è possibile utilizzare l'eccedenza di ROL riportata dagli esercizi precedenti, a partire da quella di formazione meno recente (e dunque più vicina alla scadenza quinquennale).

In buona sostanza, la normativa prevede un criterio FIFO (First In, First Out) di utilizzo del ROL in compensazione con gli interessi passivi, ovvero la consumazione prioritaria dell'eccedenza di ROL che si è formata nel periodo d'imposta più lontano.

Nel caso in cui il ROL dovesse essere negativo, per la determinazione del limite di deducibilità degli interessi passivi, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

¹⁵ Articolo 96, comma 7, del Tuir.

3. RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE

Per le società che optano per il regime del consolidato fiscale (articoli 117-129 del Tuir) il comma 14 dell'articolo 96 del Tuir prevede specifiche regole ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, è possibile la compensazione *intercompany* delle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati che si sono generati in capo ad un soggetto partecipante alla tassazione consolidata sia, come già avveniva, con l'eccedenza di ROL riferita ad altri soggetti partecipanti, sia con l'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati generatasi in capo ai medesimi soggetti.

La disposizione introduce un regime di particolare favore nell'ambito del regime del consolidato fiscale nazionale, in quanto offre la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo globale una quota di interessi passivi che, diversamente, a livello "individuale" non sarebbe stata deducibile. Questa opportunità riguarda anche le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili oggetto di riporto in avanti.

Nello specifico, per le società che partecipano al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

- una quota di ROL eccedente, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
- una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati, purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.

In merito alle eccedenze di interessi passivi, di ROL o di interessi attivi riportate dai precedenti periodi d'imposta, la condizione per la relativa compensazione *intercompany* è costituita dal fatto che queste eccedenze non siano state prodotte in periodi d'imposta anteriori all'ingresso della società nel regime di consolidato fiscale. Infatti, continuano a non essere utilizzabili nel gruppo le posizioni soggettive (eccedenze di interessi passivi, di interessi attivi e di ROL) sorte prima dell'ingresso della società nella *fiscal unit*.

Nell'ipotesi in cui la società consolidata dovesse presentare un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili e perdite fiscali "pregresse" (ossia realizzate in esercizi precedenti a quello di avvio del regime), l'eccedenza di interessi può essere portata in abbattimento del reddito complessivo consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.

L'attribuzione al consolidato del ROL "capiente" inutilizzato su base individuale rappresenta una facoltà. Pertanto, nella particolare ipotesi in cui una società dovesse decidere di non attribuire al consolidato il proprio ROL capiente individuale, in presenza di interessi passivi netti indeducibili in capo ad un'altra società partecipante al medesimo consolidato, quest'ultimo non potrà essere attribuito alla *fiscal unit* in successivi esercizi, ma risulterà riportabile esclusivamente su base individuale.

Per motivi di ordine logico e sistematico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, non è possibile utilizzare il ROL inutilizzato relativo a società incluse nel consolidato cui non si applica la disciplina prevista dall'articolo 96 del Tuir.

4. DISCIPLINA TRANSITORIA

L'articolo 96 del Tuir è applicabile dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, dunque, dal 1° gennaio 2019 per i soggetti solari. Tuttavia sono previste disposizioni transitorie, sintetizzate nel seguito, da applicare nel primo periodo d'imposta di vigenza delle novità normative.

4.1 Riporto in avanti degli interessi passivi generatisi in applicazione della disciplina previgente

La disciplina transitoria consente l'applicazione anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili riportate a nuovo e generate nei periodi d'imposta in cui era in vigore la precedente disciplina (periodi d'imposta **anteriores al 1° gennaio 2019**) del riporto ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi indeducibili "eccedenti". Attraverso questa disposizione, si è inteso garantire il riporto delle eccedenze di interessi passivi che si sono generati in vigenza del precedente regime di deducibilità.

4.2 Riporto del ROL eccedente generatosi fino al 31 dicembre 2018

Non è consentito il riporto all'esercizio 2019 delle eccedenze di ROL che si sono formate fino all'esercizio 2018 e non utilizzate entro tale periodo d'imposta. Tuttavia, l'eccedenza di ROL contabile derivante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018 può essere utilizzata per dedurre gli interessi passivi che matureranno su finanziamenti già in essere al 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non si sia incrementato dopo tale data.

Pertanto, il regime transitorio, che risulta applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, consiste nella possibilità di dedurre gli interessi in questione fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra il plafond di deducibilità determinato ai sensi del nuovo testo dell'articolo 96 del Tuir (ROL fiscale) e l'eccedenza di ROL contabile generatasi in base alla disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo sono stati aumentati successivamente a tale data, la regola transitoria in esame troverà applicazione solamente per la parte di interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti a tale data.

4.3 Componenti contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2018 con rilevanza fiscale negli esercizi successivi

Al fine di evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL contabile" ad un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL fiscale" possa determinare delle penalizzazioni, è previsto che **per la determinazione del "ROL fiscale" non devono essere considerati i componenti positivi e negativi di reddito contabilizzati nell'esercizio 2018** (o in esercizi precedenti) **che, al termine dello stesso non hanno ancora assunto rilevanza ai fini fiscali** (ma che assumeranno rilevanza fiscale negli esercizi successivi al 2018).

Questa disposizione è prevista al fine di evitare una duplicazione nel conteggio di componenti che hanno già concorso alla determinazione del ROL contabile in vigenza della precedente disciplina, ora abrogata. Infatti, senza un'esplicita esclusione dal calcolo del ROL fiscale, queste componenti assumerebbero rilevanza fiscale due volte: nell'esercizio 2018 per il calcolo del ROL contabile e nell'esercizio 2019, in dipendenza della nuova disciplina, per il calcolo del ROL fiscale, con evidenti e distorsivi effetti duplicativi.

Esempio

Si pensi al compenso attribuito ad un amministratore contabilizzato per competenza nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, ma pagato nell'esercizio successivo (e quindi fiscalmente rilevante nell'esercizio 2019, secondo il principio di cassa). Esso ha concorso alla determinazione del "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, acquisendo rilevanza fiscale nel 2019, concorrerebbe alla determinazione anche del "ROL fiscale" di tale anno.

4.4 Componenti fiscali con segno negativo di rettifica di componenti rilevati in periodi d'imposta precedenti

Le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina (i.e. nel 2019) che rappresentano una "rettifica con segno opposto" di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte in base al relativo valore contabile, anche qualora quest'ultimo dovesse essere diverso da quello fiscale. Ciò avviene in deroga alla regola generale che dispone, come visto, che le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Esempio

Si pensi ad un accantonamento ad un fondo rischi contabilizzato nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente in deducibile in questo esercizio per il quale, nell'esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile.

Questo accantonamento ha concorso, con segno negativo, alla determinazione del ROL contabile del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza, che rappresenta l'effetto della rettifica con segno opposto di tale accantonamento, non concorrerebbe alla determinazione del ROL fiscale dell'esercizio 2019 non essendo fiscalmente imponibile.